



## PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 137 del 24/11/2023

Proposta n. 1842/2023

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "CENTRO SPORTIVO" SITO IN FRAZIONE SAN POLO DEL COMUNE DI PODENZANO PRESENTATO AL COMUNE DALLA SOCIETA' NUOVA EDILIZIA DI M. MONTIPO' & C. SAS. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DELLA L.R. N. 20/2000, VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VAS DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

### LA PRESIDENTE

#### Premesso che:

- il Comune di Podenzano ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC) approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 7 del 31.03.2014, n. 8 del 31.03.2014 e n. 26 del 28.06.2017, successivamente in parte modificati;
- con nota n. 13513 del 31.12.2022 (pervenuta al prot. prov.le n. 25 del 02.01.2023), il Comune di Podenzano ha inoltrato a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, la documentazione tecnico amministrativa relativa a una variante conclusiva non sostanziale all'ex Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata a destinazione residenziale (ora PUA) denominato "Campo Sportivo", attuato dalla ditta Nuova Edilizia di M. Montipò & C. S.a.s.;
- l'intervento comporta una variante non sostanziale al P.U.A., in corso di attuazione nella frazione San Polo di Podenzano; la variante richiesta riguarda la modifica della viabilità interna al piano, in particolare di un tratto di strada che, a seguito del mancato spostamento di un traliccio dell'alta tensione interno al perimetro del Piano (spostamento previsto inizialmente ma non attuato), dovrà essere realizzata diversamente rispetto al progetto autorizzato;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere integrazioni e pareri al Comune di Podenzano, come da nota prot. prov.le n. 2951 del 31.01.2023 allo stesso inoltrata;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali pervenute al prot. prov.le al n. 16623 del 26.05.2023 e n. 30276 del 27.09.2023, mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte ed in parte in allegato alle predette note comunali;
- il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto scade il giorno

26.11.2023, tenuto conto che le ultime integrazioni sono pervenute nella suddetta data del 27.09.2023;

**Tenuto conto che**, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa privata di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure per dare attuazione e per apportare variazioni ai piani vigenti, secondo la normativa previgente;

**Ritenuto** che la presentazione di varianti specifiche alle previsioni di un piano particolareggiato di iniziativa privata già vigente e in corso di validità, in vista del suo convenzionamento definitivo, comunque da attuare entro il 1° gennaio 2024, non contrasta con gli obiettivi perseguiti dalla legge regionale, dato che detta variante alle previsioni dello strumento attuativo non costituisce un nuovo esercizio della funzione pianificatoria in quanto non incide sui parametri urbanistici ed edilizi che caratterizzano le trasformazioni ammissibili;

**Tenuto conto che**

- l'art. 76 della stessa legge, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- in base alla citata disciplina regionale sul procedimento di approvazione dei PUA (art. 35 della L.R. n. 20/2000), la Provincia può formulare osservazioni relativamente alle previsioni del Piano che contrastino con i contenuti del Piano Strutturale Comunale (PSC) o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

**Atteso che** il Comune di Podenzano, quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di Piano alle Autorità ambientali competenti, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

**Preso atto:**

- del parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con note n. pervenute al prot. prov.le n. 4028 del 10.02.2023 e n. 28213 del 11.09.2023 e in allegato alla nota comunale pervenuta al prot. prov.le n. 28524 del 13.09.2023;
- del parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 58288 del 01.06.2023 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale acquisita al prot. prov.le n. 28524 del 13.09.2023);

**Esaminata** la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria

svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

**Considerato** l'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

**Ritenuto:**

- di esprimere, con riferimento alla variante al PUA relativa all'insediamento residenziale denominato "CENTRO SPORTIVO" sito in frazione San Polo del Comune di Podenzano, una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Podenzano, provvedimento verifica V.PUA CentroSportivo"),
- di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
- di non formulare ai sensi dell'art. 35, c.4, della L.R. n. 20/2000, alcuna osservazione;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica

(artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;

- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto

n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Dato atto** che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Sentito** il Segretario generale;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere, con riferimento alla variante al PUA relativa all'insediamento residenziale denominato "CENTRO SPORTIVO" sito in frazione San Polo del Comune di Podenzano, una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Podenzano, provvedimento verifica V.PUA CentroSportivo"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla variante PUA di cui al precedente punto 1, parere sismico favorevole;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Podenzano;
4. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**PATELLI MONICA**

**con firma digitale**

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’**  
(di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006)

Nell’ambito del Rapporto Preliminare esaminato è stata costruita una metodologia di valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione delle previsioni proposte con la Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da attuare sul territorio comunale di Podenzano che risulta articolata secondo alcune fasi procedurali principali:

- caratteristiche del Piano
- caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

Il Rapporto Preliminare è stato predisposto sviluppando le tematiche di cui all’Allegato I al D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., al fine di individuare con riferimento a ciascuna componente considerata, i principali effetti indotti dall’attuazione delle scelte di Piano e di definire le più idonee e corrette azioni di mitigazione ambientale per eliminare o minimizzare gli effetti medesimi.

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal soggetto proponente sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del Testo unico ambientale, considerata la proposta di Variante al PUA, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta esaminata non comporti impatti significativi sull’ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la proposta di Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  
relativa all’insediamento residenziale in frazione San Polo del Comune di Podenzano,  
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. e int..**

La proposta di Variante in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti dell’istruttoria tecnica svolta, sulla base della quale è stato formulato il presente Provvedimento di verifica, e delle seguenti condizioni di sostenibilità.

1. È necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite nello stesso.
2. Occorre rispettare le condizioni di sostenibilità presenti all’interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
3. Le previsioni contenute nel Piano esaminato sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Preliminare; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1842/2023 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) A  
DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "CENTRO SPORTIVO" SITO IN FRAZIONE  
SAN POLO DEL COMUNE DI PODENZANO PRESENTATO AL COMUNE DALLA SOCIETA'  
NUOVA EDILIZIA DI M. MONTIPO' & C. SAS. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI  
DELL'ART. 35, COMMA 4, DELLA L.R. N. 20/2000, VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA  
VAS DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI  
DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto  
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/11/2023

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**